



Procedure ai sensi del DPR 120/2017 – il ruolo e l'esperienza dell'agenzia regionale per l'ambiente

Dott Geol. Mauro D'Angelantonio - Ing. Chiara Paola

ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Viterbo

Dipartimento Stato dell'Ambiente – Unità Suolo e Bonifiche

Via Monte Zebio n. 17, 01100 – Viterbo (VT)

mauro.dangelantonio@arpalazio.it, chiara.paola@arpalazio.it

Scopo della presentazione



- Definire il ruolo dell'ARPA nell'ambito delle disposizioni previste dal DPR 120/2017
- Fornire indirizzi procedurali agli operatori di settore
- Affrontare il tema della «responsabilità» nella redazione di atti/dichiarazioni ai sensi del DPR. 445/2000
- Introdurre e condividere alcuni aspetti critici legati alla gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto di quanto disciplinato dal DPR 120/2017

Terre e rocce da scavo



Il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un opera...

I **materiali derivanti dalla sistemazione di alvei** non rientrano nel Decreto in quanto regolamentati da apposita normativa (Chiarimento del MATM)

Ruolo delle Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente

1. Terre e rocce da scavo escluse dal regime dei rifiuti in qualità di **Sottoprodotti** (art. 184-bis- c. 1 del DLgs. N. 152/06) – Titolo II:
 - ***Cantieri di grandi dimensioni*** (volume terre prodotte > 6000 mc) ***sottoposti ad AIA o VIA – DPR 120/2017 Capo II***
 - ***Cantieri di piccole dimensioni*** (volume delle terre prodotte <= 6000 mc) – ***DPR 120/2017 Capo III***
 - ***Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti ad AIA o VIA – DPR 120/2017 Capo IV***

2. Terre e rocce da scavo qualificate Rifiuti (codice CER 17 05 04 e 17 05 03*)
 - DPR 120/2017 Titolo III, non è previsto esplicitamente il controllo dell'ARPA, L'art. 23 del DPR 120/2017 disciplina il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, ribadendo grosso modo quanto previsto dall'art. 183 c. 1 lettera bb) del DLgs 152/06 e s.m.i. (variano le volumetrie stoccate in DP)

3. Terre e rocce da scavo Escluse dall'applicazione della disciplina sui rifiuti
 - DPR 120/2017 Titolo IV, ovvero quelle riutilizzate nel sito di produzione ai sensi dell'art. 185 c.1 lettera c) del DLgs 152/06 e s.m.i.

**TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO
LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO**

Definizione: ai sensi dell'art. 184-bis –comma 1 del D.Lgs. 152/06, le terre e rocce devono soddisfare i seguenti requisiti:


- a) Generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale.
- b) Utilizzo conforme alle disposizioni del PU o della DU e si realizza:
 - Nel corso dell'esecuzione della stessa opera o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti ecc, altre forme di ripristini ambientali.
 - In processi produttivi, in sostituzione di materiali da cava

- c) Sono idonee ad essere utilizzate direttamente ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (Allegato 3: selezione granulometrica con eliminazione dei materiali antropici, macinazione, stesa al suolo per asciugatura e la maturazione)

- d) Soddiscano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II e dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento (Allegato 4)

TERRE E ROCCE DA SCAVO CONTENENTI MATERIALI DA RIPORTO

Materiali di origine antropica frammisti a materiali di origine naturale $\leq 20\%$ in peso (metodologia di cui all'Allegato 10)




Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'allegato 4, le matrici di riporto devono essere sottoposte a **TEST DI CESSIONE (ai sensi del DM 5 febbraio 1998)** per i parametri pertinenti ad esclusione dell'amianto, per accertare il rispetto delle CSC delle acque sotterranee (Tabella 2 – All. 5-Titolo 5-Parte IV del D.Lgs. N. 152/06) o dei VFN

Materiali di origine antropica frammisti a materiali di origine naturale $> 20\%$ in peso


Oppure

In presenza di materiale antropico di natura pericolosa, anche in percentuale $< 20\%$ (considerazione del SNPA)



RIFIUTI

Per il parametro **AMIANTO** ai fini della utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti, si applica la Tab. 1-Allegato 5- Titolo 5-Parte IV del TUA (**1000** mg/Kg), il parametro è escluso dall'applicazione del test di cessione.



Il SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) concorda sul fatto che l'analisi dell'amianto deve essere eseguita in presenza, nella sezione di scavo, di materiale di origine antropica, mentre in presenza di suolo naturale si deve eseguire solo nel caso in cui sulla base dell'origine geologica del materiale sia possibile la presenza di amianto (art. 24-c. 2)

Cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA (Capo III)

Se le T&R che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 (caratterizzazione ambientale) e 2 (procedure di campionamento), soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dall'All. 4 per le modalità di utilizzo specifico.

Procedura simile a quella prevista dal DM 161/2012 con:

Presentazione ad ARPA e ad A.C., almeno 90 giorni prima dell'inizio lavori, di un Piano di utilizzo (Allegato 5) e dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) (allegato 6) per la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 ➡ no esplicita autorizzazione (art. 9)

Il PU va presentato prima della conclusione del procedimento di AIA o VIA



Problema di tempistiche: **Trascorsi 90/45 gg dalla presentazione del PU, possono iniziare i lavori di scavo ma solo se è concluso anche il procedimento di VIA/AIA!!**

Controlli ARPA:

- a) nell'ambito di una programmazione annuale, anche a campione sui piani trasmessi (art. 9-c.7)

- b) Su richiesta dell'A.C. entro 30 gg dalla presentazione del Piano o integrazione al Piano, in tal caso ARPA può chiedere un approfondimento di indagine in contraddittorio comunicando entro 60 gg gli esiti dell'accertamento all'A.C.

c) su richiesta del proponente durante la predisposizione del Piano di utilizzo (art.9 – c. 8)

In tal caso il proponente può gestire le terre entro 45 gg dalla presentazione del P.U

d) su richiesta del proponente dopo la presentazione del Piano di utilizzo per lo svolgimento in via preventiva delle ispezioni, prelievi... (art. 9- c. 9)


e) definizione dei valori di fondo naturale (art. 11): qualora l'opera sia da realizzare in un sito con superamenti delle CSC per fenomeni di origine naturale, in fase di predisposizione del P.U., il proponente comunica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e presenta ad ARPA un Piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da eseguire entro 60 gg dalla sua presentazione ed in contraddittorio con ARPA.



Sulla base dei risultati del piano di indagine, ARPA definisce i VFN!!!

Al momento nella Regione Lazio non c'è una mappa dei valori di fondo naturale – Criticità molto rilevante

Dichiarazione di utilizzo (art. 21 e Allegato 6)



Nel caso in cui il dichiarante venga riconosciuto colpevole di dichiarazione non veritiera o di falsità negli atti ai sensi dell'**art. 76 del DPR 445/2000**

ARPA può richiedere integrazioni qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità o delle omissioni


- **Art. 76 (L) Norme penali**

- 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico **è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.**
- 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli [articoli 46 e 47](#) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'[articolo 4, comma 2](#), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.



Art. 483 del c.p.: Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico  RECLUSIONE FINO A DUE ANNI

Att! La durata del PU è indicata nel piano stesso e l'inizio dei lavori avviene entro due anni dalla presentazione del Piano.



Allo scadere dei termini suddetti, le T&R dovranno essere gestite come **RIFIUTO**


Format ARPA Lazio <http://portale.arpalazio.local/servizi/terreroce/>

 Indicatori ambientali


 Acqua

 Aria

 Rumore

 Suolo e bonifiche

 Rifiuti

 Elettromagnetismo

 Radioattività

 Ambiente e salute

 IPPC



07.12.2017 » [Bandi](#)

Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del micronido aziendale - CIC: 713738439A

05.12.2017 » [Sezione Amministrazione Trasparente](#)

Elenco e curricula degli incarichi conferiti a soggetti esterni

04.12.2017 » [Sezione Ambiente](#)

Principali indicatori ambientali e fattori di pressione sul territorio della regione Lazio

04.12.2017 » [Sezione Servizi](#)

Uffici da contattare per richieste di informazioni

30.11.2017 » [News](#)

Giornata informativa per la stampa sulla qualità dell'aria

»» Informazioni e servizi

▶ Contatti

▶ Pubblicazioni

▶ Comunicati stampa

▶ News

▶ Tariffario

▶ Privacy

▶ **Materiali da scavo**

▶ Verifiche impiantistiche

▶ Formazione e tirocini

▶ Biblioteca ambientale

▶ Educazione ambientale

▶ Note Legali

»» Amministrazione trasparente

▶ Organizzazione

▶ Performance

▶ Servizi erogati

▶ Attività e procedimenti

▶ Bandi di gara e contratti

▶ Bandi di concorso

Format ARPA Lazio - *Dichiarazione di Utilizzo*



► Comunicati stampa

► News

► Tariffario

► Verifiche impiantistiche

► Formazione e tirocini

► Educazione ambientale

► Biblioteca ambientale

semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", che abroga la normativa precedente sulla gestione dei materiali da scavo e detta nuove disposizioni in materia di riordino e semplificazione della disciplina specifica. La previgente normativa rimane valida solo per i casi esplicitati nel regime transitorio di cui all'art. 27 del D.P.R. sopra menzionato.

Per poter gestire e utilizzare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente, è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- ▶ a) Le terre e rocce da scavo devono essere generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- ▶ b) L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è conforme alle disposizioni del [Piano di Utilizzo](#) (PdU) o della Dichiarazione di Utilizzo (DU) di cui al relativo [Modello](#), e si realizza:
 - ▶ 1. nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - ▶ 2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- ▶ c) Le terre e rocce da scavo devono essere idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

Nelle note esplicative prodotte da ARPA Lazio si richiede



Relazione Tecnica

Tale documento non deve essere necessariamente un elaborato complesso, ma una sorta di riassunto che consenta all'Agenzia di effettuare le dovute considerazioni in relazione alle attività svolte

È opportuno **trasmettere le risultanze analitiche** dei campionamenti effettuati, in assenza delle quali risulta complicato per ARPA verificare la rispondenza dei quanto dichiarato

Format ARPA Lazio - *Piano di Utilizzo*



► Comunicati stampa

► News

► Tariffario

► Verifiche impiantistiche

► Formazione e tirocini

► Educazione ambientale

► Biblioteca ambientale

semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", che abroga la normativa precedente sulla gestione dei materiali da scavo e detta nuove disposizioni in materia di riordino e semplificazione della disciplina specifica. La previgente normativa rimane valida solo per i casi esplicitati nel regime transitorio di cui all'art. 27 del D.P.R. sopra menzionato.

Per poter gestire e utilizzare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente, è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- ▶ a) Le terre e rocce da scavo devono essere generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- ▶ b) L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è conforme alle disposizioni del [Piano di Utilizzo \(PU\)](#) o della Dichiarazione di Utilizzo (DU) di cui al relativo [Modello](#), e si realizza:
 - ▶ 1. nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - ▶ 2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- ▶ c) Le terre e rocce da scavo devono essere idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;



Format ARPA Lazio - *Dichiarazione di avvenuto utilizzo*


qualità ambientale, le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui D.M. 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero», per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle CSC delle acque sotterranee, di cui alla tabella 2, allegato 5, al titolo 5, della parte IV, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo. Fermo restando l'utilizzo delle terre e rocce da scavo contenenti amianto in misura superiore alle CSC presente negli affioramenti geologici naturali nel sito di produzione e sotto diretto controllo delle autorità competenti, alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la tabella 1, allegato 5, al titolo V, della parte IV, del D.Lgs. 152/06 s.m.i.. La sussistenza delle condizioni sopra esposte è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del PdU o della DU, nonché della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) di cui al relativo **Modello** in conformità alle previsioni del D.P.R. 120/2017.


L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti fuori dal sito di produzione è accompagnato dal **documento di trasporto** di cui all'allegato 7 del D.P.R. 120/2017.

Tale documento è predisposto in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

Regime transitorio


DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO

L'A.C. attesta l'utilizzo delle T&R mediante la *Dichiarazione di avvenuto utilizzo* (modulo allegato 8) inviata a: ARPA del sito di destinazione, comune del sito di produzione e di destinazione  e ARPA del sito di produzione????



si sta valutando la possibilità di inserire nelle L.G. ISPRA la previsione che l'ARPA competente per il sito di destinazione invii una copia della dichiarazione all'ARPA competente per il sito di produzione

Att! L'omessa dichiarazione entro il termine di validità del P.U. o della D.U comporta la cessazione della qualifica delle terre e rocce come sottoprodotto!!!



RIFIUTO

Format ARPA Lazio - *Documento di trasporto*



qualità ambientale, le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui D.M. 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero», per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle CSC delle acque sotterranee, di cui alla tabella 2, allegato 5, al titolo 5, della parte IV, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo. Fermo restando l'utilizzo delle terre e rocce da scavo contenenti amianto in misura superiore alle CSC presente negli affioramenti geologici naturali nel sito di produzione e sotto diretto controllo delle autorità competenti, alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la tabella 1, allegato 5, al titolo V, della parte IV, del D.Lgs. 152/06 s.m.i.. La sussistenza delle condizioni sopra esposte è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del PdU o della DU, nonché della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DAU) di cui al relativo [Modello](#) in conformità alle previsioni del D.P.R. 120/2017.

L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti fuori dal sito di produzione è accompagnato dal [documento di trasporto](#) di cui all'allegato 7 del D.P.R. 120/2017.

Tale documento è predisposto in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

Regime transitorio

Oneri da corrispondere alle ARPA

Gli oneri derivanti dalle attività condotte da ARPA Lazio sono a carico del proponente (art. 9, art. 11, art. 12)



Sulla base di un tariffario nazionale che verrà predisposto, entro sei mesi dalla pubblicazione del DPR /7 febbraio 2018), da ISPRA ed adottato, entro i successivi tre mesi con DM dal MATM



Nelle more dell'adozione del suddetto tariffario, gli oneri sono definiti sulla base dei tariffari delle singole ARPA

CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI (Capo III)

(Art. 20) Per terre e rocce che:

- soddisfano i requisiti ambientali di cui all'art. 4



come per cantieri di grandi dimensioni, quindi [ANALISI \(Allegato 1\)](#)

- Non costituiscano fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i VFN


Non costituiscano fonte diretta e indiretta di contaminazione per le acque sotterranee



Come lo dimostro?? Test di cessione??

si ritiene non obbligatorio il ricorso al test di cessione purché il proponente dimostri di aver valutato la questione con riferimento al caso di specie e fornito idonee valutazioni tecniche (GDL)

Procedura semplificata simile a quella prevista dall'art. 41-bis con:

art. 21. Presentazione della **Dichiarazione di utilizzo** (ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (modulo allegato 6) entro 15 gg prima dell'inizio lavori al Comune del sito di produzione ed ad ARPA territorialmente competente  si ritiene opportuno inviare la dichiarazione anche al Comune del sito di destinazione, se diverso da quello di produzione e all'AC se diversa dal Comune di produzione.

La dichiarazione contiene:

1. Quantità delle T&R destinate all'utilizzo come sottoprodotti
2. Eventuale sito di deposito intermedio
3. Sito di destinazione
4. Estremi autorizzazioni per la realizzazione delle opere
5. Tempi previsti per l'utilizzo (≤ 1 anno dalla produzione)

Art. 21 – c. 3:

si conviene che l'aggiornamento per un massimo di due volte si ritiene applicabile per variazioni del sito di destinazione che consistano nell'indicazione di un nuovo sito e non variazione di quantità tra siti già indicati.

Art. 21-c.7: assenza di uno dei requisiti di cui all'art. 4



L'A.C. dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle T&R come sottoprodotti




RIFIUTI

**TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO
DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI**


Titolo IV:

art.24. Le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'**art. 185-comma 1 -lettera c)** ovvero:

suolo non contaminato o altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso venga utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito.


ai sensi dell'allegato 4 del DPR 120/2017 mediante verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 1 – All.5 –Titolo V –Parte IV del D.Lgs. N. 152/06  ANALISI.

a) Terre e rocce da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in concentrazione > valore Tab.1-All.5-Titolo 5-Parte IV del D.Lgs. 152/06



L'utilizzo è consentito unicamente nel sito di produzione sotto il controllo delle A.C con presentazione di PU ad ARPA e ASL territorialmente competenti

b) Terre e rocce nell'ambito di opere/attività sottoposte ad AIA/VIA




La sussistenza delle condizioni di cui all'art. 185-c.1.-lett.c) è effettuata in via preliminare in fase di stesura del SIA.

Si sta valutando la possibilità di richiedere al MATM una semplificazione della procedura considerando che per le T&R da cantieri di piccole dimensioni utilizzate fuori sito è previsto solo l'obbligo della DU

Si ritiene, pur se non precisato nel decreto, che nel caso di terre e rocce che soddisfano i requisiti di cui all'art 185 – c.1- lettera c) del D.Lgs. 152/06, l'autocertificazione che attesta la non contaminazione dovrebbe essere inviata unicamente al Comune territorialmente competente.

Allegato 4

PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE E ACCERTAMENTO DELLE QUALITA' AMBIENTALI

Parametri analitici da analizzare  in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte in sito o nelle vicinanze...

Il set di parametri minimale è quello di Tab. 4.1, eventualmente da estendere in base alle attività antropiche

Per una produzione di materiali da scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 mc non è richiesto che le analisi chimiche siano condotte sulla lista completa di Tab. 4.1.



Il SNPA sta valutando la possibilità di valutare caso per caso, per una produzione <150.000 mc, il set minimo di parametri da considerare negli accertamenti.

